

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1366

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BALLAMAN

Disposizioni concernenti il regime fiscale del nucleo familiare

Presentata il 17 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il soggetto « famiglia », per lo più ignorato dalla legislazione italiana, rappresenta un autentico cuscinetto ammortizzatore di una lunga serie di assenze di servizi offerti dallo Stato alla collettività: dalla mancanza di asili nido e, più in generale, di servizi all'infanzia, all'assistenza per gli anziani non autosufficienti, agli elevati costi per la casa ed un sistema del lavoro rigido che costringe i giovani ad una lunga permanenza in famiglia e così via. Per le suddette ragioni, si è dovuta innescare una sorta di solidarietà generazionale per fronteggiare le difficoltà del vivere quotidiano tanto dei giovani componenti delle famiglie quanto dei vecchi non più autosufficienti. Paradossalmente, il soggetto « famiglia » è ignorato dallo Stato e al tempo stesso è considerato « socio » ideale per l'attuazione del *Welfare State*. Mentre però per altri Stati europei questa *partnership* nell'attuazione delle politiche familiari e so-

ciali è riconosciuta attraverso generose prestazioni monetarie, in Italia si addossa sul componente lavoratore della famiglia l'onere di trasferire denaro (o, come dir si voglia, servizi) sui componenti a carico (il coniuge, i figli, gli anziani genitori, o peggio, i componenti con *handicap*). Sottrarre dall'alea del mercato il soddisfacimento di una serie di bisogni primari è obbligazione che in Italia grava in capo alle famiglie. Troppo spesso si chiama ingiustamente in causa il « familismo » italiano e mediterraneo, disconoscendone i grandi meriti di aver assorbito le tensioni generazionali, attenuato le difficoltà economiche, supplito alle carenze istituzionali, contenuto l'emarginazione dei vecchi. Il criticato « familismo » diventa così troppo facile bersaglio ed opportunistico « capro espiatorio », alibi per scaricare responsabilità di una assente politica per la famiglia. Sorge finanche il dubbio che la suddetta latitanza politica sia stata voluta

per mantenere in stato di dipendenza e dunque più facilmente governabili, intere generazioni. Ecco allora scarsi investimenti nella formazione dei giovani; difficoltà all'entrata nel mercato del lavoro sempre più rigido; scarsi incentivi all'accesso alla prima casa; scarse agevolazioni fiscali per famiglie con figli (...). Tutti ostacoli che deprimono l'iniziativa personale nel processo di emancipazione ed abbassano fino quasi allo zero la propensione al rischio del singolo individuo. Non ci si stupisca allora se sempre più giovani allungano il periodo di permanenza in famiglia dipendendo da questa economicamente e che le giovani coppie, in particolare le donne, riducano il numero di figli al minimo necessario a soddisfare il desiderio di procreare, ed inoltre con un forte allungamento del periodo protogenesico (l'intervallo che intercorre tra la celebrazione del matrimonio e la nascita del primo figlio), con il rischio di sterilità di coppia.

La politica, implicita o esplicita che sia, interferisce sul modo di fare famiglia; l'Italia con Spagna e Giappone ha il più basso tasso di natalità del mondo. Pertanto, si ritiene necessaria e ormai non più procrastinabile l'attuazione di politiche attive e sistematiche — agevolazioni fiscali e assegni familiari — volte ad incentivare la procreazione all'interno dei nuclei familiari anche per non condannare il Paese ad un popolo di vecchi ovvero di soli giovani extra-comunitari. È della massima urgenza disincentivare la crescita zero, politica che poteva avere senso in epoche in cui la fecondità italiana era elevata, per non dire elevatissima nel Mezzogiorno, ma non ora che anche in quest'ultima zona la situazione presenta, alla luce delle statistiche, un saldo di natalità prossimo allo zero.

La seguente breve disamina degli interventi fiscali sulla famiglia rende chiaro lo stato attuale dell'inesistente regime fiscale a favore della famiglia.

Come soggetto fiscale a sé stante solo il regime fascista considerava il « soggetto famiglia », per il quale si prevedeva l'imposta di famiglia commisurata a livello di benessere e al numero di figli al fine

dell'esenzione (sempre in base al numero di figli si prevedevano assegni familiari) ed inoltre si considerava una imposta complementare sul cumulo dei redditi dell'individuo capofamiglia e di coloro verso i quali avesse libera disponibilità.

Nel periodo repubblicano si annovera la cosiddetta « legge Vanoni » del 1951, che introduce deduzioni per i carichi di famiglia.

Nel 1971 con l'introduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) progressiva si parla della cosiddetta « tassa sul matrimonio », ove l'unità impositiva è il capofamiglia sul quale si cumulavano i redditi di moglie e figli e delle persone verso le quali avesse libera disponibilità; il cumulo rendeva però il secondo reddito fiscalmente molto oneroso incentivando il lavoro nero delle donne poco qualificate professionalmente.

Con la riforma del diritto di famiglia del 1977 si introduce il principio della tassazione separata dei redditi dei coniugi e la possibile separazione sul reddito dei figli minori, ma tale regime è particolarmente oneroso per le famiglie monoreddito.

Ci si trova pertanto con un sistema fiscale improntato sull'individuo e non sulla famiglia, ovvero sul numero di coloro che percepiscono reddito piuttosto che, come parrebbe più equo, sul numero di componenti/consumatori di quel reddito. Come a dire che si va a tassare quanti concorrono alla formazione del reddito invece che quanti di quello devono vivere (detta brutalmente « le bocche da sfamare e i figli da far crescere »). Senza dire che oggi avere un coniuge a carico è fiscalmente molto più riconosciuto che avere figli a carico, la quota di detrazione dei quali è pressoché irrisoria a dispetto degli oneri effettivamente da sostenere per mantenere, educare e allevare un figlio. Inoltre, le detrazioni fiscali non sono indicizzate al costo della vita e quindi il valore detraibile non è reale.

Allo scopo di ovviare alla situazione sopra descritta e di garantire al nucleo familiare un più equo regime fiscale, è stata redatta la presente proposta di legge, della quale si auspica la rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Determinazione dell'imposta
per i nuclei familiari).*

1. Per i nuclei familiari, l'imposta sul reddito lorda può essere determinata applicando l'aliquota in vigore al quoziente derivante dal rapporto tra il reddito complessivo del nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, e il numero di componenti familiari; tale risultato è quindi moltiplicato per il numero dei componenti familiari.

ART. 2.

(Reddito complessivo del nucleo familiare).

1. Si definisce reddito complessivo del nucleo familiare la somma dei redditi complessivi dei singoli componenti del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Detrazioni per carichi di famiglia).

1. Dall'imposta lorda, come determinata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si detraggono i carichi di famiglia, come indicati dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, adeguatamente indicizzati al costo della vita.

ART. 4.

(Nucleo familiare).

1. Il nucleo familiare è composto dai seguenti soggetti conviventi: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi; i genitori; i generi e le suocere; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore dal 1° gennaio successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

